

## Divieto di circolazione dei mezzi pesanti - calendario 2011

GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO
1 S	1 M	1 M	1 V	1 D 8 - 22	1 M
2 D 8 - 22	2 M	2 M	2 S	2 L	2 G 7 - 24
3 L	3 G	3 G	3 D 8 - 22	3 M	3 V
4 M	4 V	4 V	4 L	4 M	4 S
5 M	5 S	5 S	5 M	5 G	5 D 7 - 24
6 G 8 - 22	6 D 8 - 22	6 D 8 - 22	6 M	6 V	6 L
7 V	7 L	7 L	7 G	7 S	7 M
8 S	8 M	8 M	8 V	8 D 8 - 22	8 M
9 D 8 - 22	9 M	9 M	9 S	9 L	9 G
10 L	10 G	10 G	10 D 8 - 22	10 M	10 V
11 M	11 V	11 V	11 L	11 M	11 S
12 M	12 S	12 S	12 M	12 G	12 D 7 - 24
13 G	13 D 8 - 22	13 D 8 - 22	13 M	13 V	13 L
14 V	14 L	14 L	14 G	14 S	14 M
15 S	15 M	15 M	15 V	15 D 8 - 22	15 M
16 D 8 - 22	16 M	16 M	16 S	16 L	16 G
17 L	17 G	17 G	17 D 8 - 22	17 M	17 V
18 M	18 V	18 V	18 L	18 M	18 S
19 M	19 S	19 S	19 M	19 G	19 D 7 - 24
20 G	20 D 8 - 22	20 D 8 - 22	20 M	20 V	20 L
21 V	21 L	21 L	21 G	21 S	21 M
22 S	22 M	22 M	22 V 16 - 22	22 D 8 - 22	22 M
23 D 8 - 22	23 M	23 M	23 S 8 - 16	23 L	23 G
24 L	24 G	24 G	24 D 8 - 22	24 M	24 V
25 M	25 V	25 V	25 L 8 - 22	25 M	25 S
26 M	26 S	26 S	26 M	26 G	26 D 7 - 24
27 G	27 D 8 - 22	27 D 8 - 22	27 M	27 V	27 L
28 V	28 L	28 L	28 G	28 S	28 M
29 S		29 M	29 V	29 D 8 - 22	29 M
30 D 8 - 22		30 M	30 S	30 L	30 G
31 L		31 G		31 M	
LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
1 V	1 L	1 G	1 S	1 M 8 - 22	1 G
2 S 7 - 24	2 M	2 V	2 D 8 - 22	2 M	2 V
3 D 7 - 24	3 M	3 S	3 L	3 G	3 S
4 L	4 G	4 D 7 - 24	4 M	4 V	4 D 8 - 22
5 M	5 V 16 - 24	5 L	5 M	5 S	5 L
6 M	6 S 0 - 23	6 M	6 G	6 D 8 - 22	6 M
7 G	7 D 7 - 24	7 M	7 V	7 L	7 M 16 - 22
8 V	8 L	8 G	8 S	8 M	8 G 8 - 22
9 S 7 - 23	9 M	9 V	9 D 8 - 22	9 M	9 V
10 D 7 - 24	10 M	10 S	10 L	10 G	10 S
11 L	11 G	11 D 7 - 24	11 M	11 V	11 D 8 - 22
12 M	12 V 16 - 24	12 L	12 M	12 S	12 L
13 M	13 S 7 - 23	13 M	13 G	13 D 8 - 22	13 M
14 G	14 D 7 - 24	14 M	14 V	14 L	14 M
15 V	15 L 7 - 23	15 G	15 S	15 M	15 G
16 S 7 - 23	16 M	16 V	16 D 8 - 22	16 M	16 V
17 D 7 - 24	17 M	17 S	17 L	17 G	17 S
18 L	18 G	18 D 7 - 24	18 M	18 V	18 D 8 - 22
19 M	19 V	19 L	19 M	19 S	19 L
20 M	20 S 7 - 23	20 M	20 G	20 D 8 - 22	20 M
21 G	21 D 7 - 24	21 M	21 V	21 L	21 M
22 V	22 L	22 G	22 S	22 M	22 G
23 S 7 - 23	23 M	23 V	23 D 8 - 22	23 M	23 V 16 - 22
24 D 7 - 24	24 M	24 S	24 L	24 G	24 S 8 - 22
25 L	25 G	25 D 7 - 24	25 M	25 V	25 D 8 - 22
26 M	26 V	26 L	26 M	26 S	26 L 8 - 22
27 M	27 S 7 - 23	27 M	27 G	27 D 8 - 22	27 M
28 G	28 D 7 - 24	28 M	28 V	28 L	28 M
29 V 16 - 24	29 L	29 G	29 S 14 - 22	29 M	29 G
30 S 7 - 24	30 M	30 V	30 D 8 - 22	30 M	30 V
31 D 7 - 24	31 M		31 L		31 S

Il calendario 2011 dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati dei mezzi pesanti di massa complessiva superiore a 7,5 ton è stato pubblicato con il decreto Ministro dei Trasporti n.984 del 14.12.2010.

### Note

1. E' stato confermato l'anticipo di 4 ore del termine dei divieti per i veicoli
  - diretti agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto all'estero a mezzo cargo aereo;
  - utilizzati nei servizi intermodali con l'estero attraverso gli interporti e i terminal di Bologna, Padova, Novara, Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano,Trento, Rivalta Scrivia, Parma-Fontevivo, Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento e Domodossola;
  - viaggianti con unità di carico vuote (container, casse mobili, semirimorchi) destinate all'estero;
  - viaggianti a vuoto verso gli interporti e i terminal intermodali per essere caricati sul treno;
  - impiegati nel trasporto combinato ferroviario e nel trasporto combinato stradamare tra porti nazionali.
2. Restano esclusi dai divieti i veicoli che circolano nelle tratte nazionali dei trasporti combinati stradamare diretti ai porti, i veicoli prenotati per le revisioni (limitatamente ai divieti cadenti di sabato), nonché i veicoli che all'inizio del divieto si trovano ad una istanza non superiore a 50 km dalla sede cui stanno facendo ritorno (l'esclusione non opera sulle autostrade). Inoltre i divieti non si applicano se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.
3. Sono inoltre esclusi dai divieti anche quando circolano scarichi:
  - i veicoli che trasportano latte, latticini freschi e derivati del latte freschi, liquidi alimentari, frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, sottoprodotti derivati dalla macellazione degli animali, pulcini destinati all'allevamento, sementi vive (i veicoli devono essere muniti sul retro e sulle fiancate dei cartelli indicatori verdi con impressa la lettera "d" minuscola);
  - i veicoli ATP;
  - i veicoli e i complessi veicolari adibiti ai servizi postali in virtù di licenze e autorizzazioni postali di cui al decreto legislativo n.261/99;
  - i veicoli adibiti al trasporto di carburanti e combustibili, liquidi e gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo.
4. Per i veicoli provenienti dall'estero i divieti iniziano quattro ore dopo, mentre per i veicoli diretti all'estero i divieti terminano due ore prima. Per i veicoli che circolano in Sicilia e in Sardegna, diretti all'imbarco verso le altre regioni italiane i divieti non trovano applicazione, mentre per i veicoli provenienti dalle altre regioni i divieti di circolazione nelle due isole iniziano quattro ore dopo. Per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa S. Giovanni le deroghe ai divieti di circolazione sono più limitate (l'orario dei divieti è ridotto di 4 ore).
5. Possono essere esclusi dai divieti, previa autorizzazione prefettizia i veicoli che trasportano prodotti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali sono soggetti ad un rapido deperimento (l'autorizzazione non può avere una validità temporale superiore a 6 mesi), i veicoli che eseguono trasporti di assoluta e comprovata necessità ed urgenza (l'autorizzazione generalmente è giornaliera), nonché i veicoli impiegati per esigenze legate ai cicli continui di produzione industriale (l'autorizzazione prefettizia per consentire la circolazione può essere rilasciata anche nel caso gli stabilimenti si trovino in regioni non contigue). I veicoli adibiti al trasporto di esplosivi, indipendentemente dalla loro massa complessiva, dovranno comunque rispettare i divieti previsti per i mezzi pesanti; inoltre nel periodo dall'1 giugno al 18 settembre non potranno circolare dalle ore 18,00 di ogni venerdì fino alle ore 24,00 della domenica successiva.